

## **STATUTO**

### **ORIZZONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: SAVIANO NA VIA STEFANO CORSI  
5

Numero REA: NA - 861865

Codice fiscale: 07105591213

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 03-02-2012 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

REPERTORIO N° 1666  
RACCOLTA N° 1092  
ALLEGATO "A"

Statuto della cooperativa sociale  
"ORIZZONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la Società Cooperativa denominata:

"ORIZZONTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

Art. 2 (Sede)

La società ha sede nel Comune di Saviano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 3 (Durata)

La durata della società è stabilita dalla data della sua costituzione, fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) salvo proroga od anticipato scioglimento, ritualmente deliberati.

Art. 4 (Norme applicabili)

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 5 (Scopo mutualistico)

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani,

disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della cooperativa

#### Articolo 6 (Mutualità prevalente)

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento

della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Art. 7 (Oggetto sociale)

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- 1) Programmazione, realizzazione e gestione di strutture di accoglienza per minori, disabili, anziani, ragazze madri, donne tossicodipendenti, soggetti svantaggiati in genere;
- 2) Programmazione, realizzazione e gestione di ludoteche, asili nidi, case famiglia;
- 3) Programmazione, realizzazione e gestione di strutture sociali aventi scopi sociali ed educativi;
- 4) Svolgere e gestire attività connesse con la gestione delle attività suindicate tramite la manutenzione di immobili pubblici e privati e lo svolgimento di attività di pulizia, guardiana e portierato;
- 5) Gestire direttamente o in regime di convenzione servizi di assistenza di base o qualificati, sociale educativa, animazione ecc, per il recupero, reinserimento e prevenzione presso centri appositamente creati o a domicilio (attivare servizi di telesoccorso e telecontrollo);
- 6) Svolgere l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di corsi di formazione professionale, nonché attività corsuali pratiche e di laboratorio per conto proprio come corsi autofinanziati o per conto terzi in specie per gli enti istituzionali Regione, Provincia e Comune;
- 7) Svolgere attività di progettazione, gestione e realizzazione di corsi di alta formazione in conto proprio o in collaborazione con università
- 8) Svolgere attività di gestione e realizzazione di circoli culturali, librerie, sale di lettura, biblioteche, centri sociali ecc., utilizzando anche il patrimonio professionale e l'esperienza di personalità del mondo giornalistico, artistico, culturale ed economico, anche tramite l'ausilio dello strumento della formazione a distanza.
- 9) Promuovere, organizzare e gestire attività preposte alla formazione di ogni tipo di figura professionale necessaria per lo svolgimento delle suddette attività anche con l'istituzione di scuole atte a tal fine e con il successivo accreditamento di tali scuole presso enti pubblici, necessario anche per il rilascio di qualifiche professionali;
- 10) Svolgere e gestire servizi scolastici e parascolastici, promuovere ed assumere in convenzione da enti pubblici e/o privati lo svolgimento di singoli servizi o la gestione di asili nido, campi solari, scuole di ogni ordine e grado, centri educativi e ricreativi per l'infanzia, orfani, persone svantaggiate e diversamente abili;

- 11) Curare la raccolta delle informazioni, la redazione, la grafica, la stampa e la distribuzione di tutto quanto necessario all'edizione di giornali, pubblicazioni e di altro materiale informativo e pubblicitario sempre nell'ambito dei servizi socio-sanitari;
- 12) Organizzare e gestire momenti di animazione culturale per giovani, laboratori, con documentazioni, mostre, convegni, cineforum, manifestazioni, spettacoli, cinema, teatri, ecc., con relativi servizi accessori;
- 13) Indire conferenze seminari e convegni di studio, nell'ambito socio sanitario;
- 14) Svolgere attività di valorizzazione dell'ambiente nonché ogni attività connessa alla salvaguardia, recupero, manutenzione, valorizzazione del patrimonio culturale, storico, ambientale, naturalistico, paesaggistico anche tramite convenzioni o accordi con i privati, imprese o enti pubblici;
- 15) Partecipare a quelle iniziative idonee a diffondere i principi della cooperazione e dei valori della cooperazione sociale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali quali: richiedere ed utilizzare provvidenze comunitarie, nazionali e/o regionali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione ed allo svolgimento delle attività sopra indicate, assumere in affitto o acquistare aree, locali, attrezzature, accettare donazioni, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa, e dare adesione ad altri enti od organismi morali, culturali ed assistenziali aventi scopi analoghi e quanto altro necessario all'espletamento delle attività sociali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà lavorare con soci e con terzi nonché assumere anche dipendenti non soci.

Il tutto nel rispetto delle vigenti norme e comunque con esclusione delle attività riservate di cui al D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - nonché con esclusione espressa e specifica delle seguenti attività:

- attività finanziaria o comunque afferente a tale settore
- attività professionale riservata;
- sollecitazione al pubblico risparmio di cui al richiamato Testo unico in materia di intermediazione finanziaria;
- esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art.4 comma secondo della Legge n. 197 del 5 luglio 1991;
- erogazione del credito al consumo neppure nell'ambito dei

propri soci

### TITOLO III SOCI COOPERATORI

#### Art. 8 (Requisiti soggettivi dei soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;

c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

Possono essere ammesse come soci della cooperativa - ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381 - persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. In tal caso, non trova applicazione l'art. 2522, comma 2, del codice civile, e la cooperativa deve essere composta da almeno nove soci cooperatori.

Le persone giuridiche sopra indicate possono sottoscrivere, oltre alla partecipazione ordinaria, anche strumenti finanziari ex art. 2526 c.c.

Ai suddetti soci persone giuridiche si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

#### Art. 9 (Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici)

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dall'eventuale regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti

nell'oggetto sociale.

Art. 10 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 11 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
  - del capitale sottoscritto;
  - della tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-

comandata alla Cooperativa.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'assemblea dei soci.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo, potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi.
- d) che previa intimazione da parte degli Amministratori, con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo

amministrativo;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'assemblea nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne provi la conoscenza da parte dell'interessato (fax, posta elettronica, ecc.). Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'assemblea dei soci.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### Art. 16 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### Art. 17 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### Art. 18 (Termini di decadenza)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il

rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

#### TITOLO IV

##### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

###### Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:  
dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 500,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci di cui al presente statuto;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

###### Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

###### Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,

ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La ripartizione degli utili tra i soci, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, verrà effettuata in proporzione alle rispettive partecipazioni.

#### Art. 22 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

### TITOLO V

#### RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

##### Art. 23 (Decisione dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina prevista nei casi previsti dall'art. 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 25.

##### Art. 24 (Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto))

La decisione dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,

la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

In ogni caso, il procedimento decisionale, sia nella consultazione scritta che nel consenso espresso per iscritto, non può avere una durata superiore a trenta giorni, per cui entro tale termine la relativa procedura deve essere ultimata a pena di decadenza dell'attività successivamente svolta.

#### Art. 25 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 23 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere

adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora, della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### Art. 27 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dellaalzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### Art. 28 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, ovvero dal coniuge o da parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

#### Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall' Amministratore unico ovvero dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabili da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La durata nella carica degli amministratori viene determinata con decisione dei soci da adottarsi di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice Presidente.

Art. 31 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

Art. 35 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito

presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

FIRMATO IN CALCE ED A MARGINE DEGLI ALTRI FOGLI:

GENNARO CALIENDO

ARIANNA AMALIA

ANIELLO CANDELA

ANGELO DE STEFANO notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR N. 445/2000, conforme all'originale documento formato su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e custodito in deposito nella mia raccolta. La presente copia informatica, in formato pdf, con apposizione della firma digitale di me notaio, si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.